

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Un caso operativo di scissione e gli adempimenti connessi – I° parte

di **Ennio Vial**



Seminario di specializzazione

I DECRETI RISTORI E RISTORI BIS

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In questo contributo commenteremo l'ipotesi di una **situazione di scissione proporzionale** a favore di una **società neo costituita**, ricordando gli **adempimenti** connessi all'operazione.

Il **caso** è il seguente. Tizio, Caio, Sempronio e Mevia detengono il **25% ciascuno di Alfa Srl**. Alfa intende procedere con un'**operazione di scissione proporzionale** a favore di una neo costituita **Beta Srl**. La **proporzionalità fa sì che tutti e 4 i soci acquisiranno una quota** nella società beneficiaria **identica** a quella detenuta nella società scissa Alfa. La società Beta avrà quindi come soci Tizio, Caio, Sempronio e Mevia ancora al 25% ciascuno.

Ricordiamo come la scissione potrebbe risultare **non proporzionale** nel caso in cui ai soci venissero attribuite **quote nella società scissa e/o beneficiaria diverse da quella detenute nella società scindenda**. Esiste altresì l'ipotesi della scissione "**asimmetrica**" ossia quando, ad esempio, due soci restano soci esclusivamente di Alfa Srl mentre gli altri diventano soci di Beta Srl.

Vediamo quindi, in estrema sintesi, quale è l'iter classico della scissione:

1. redazione da parte dell'organo amministrativo del **progetto di scissione**;
2. deposito del progetto e degli ulteriori documenti richiesti dalla norma **presso la sede sociale**;
3. **deposito del progetto e degli ulteriori documenti presso il registro delle imprese**;
4. **delibera di scissione** da parte dei soci;
5. **atto finale di scissione**.

Analizziamo in questo intervento il primo **step** operativo: il **progetto di scissione**.

L'**organo amministrativo** delle società partecipanti alla scissione redige un **progetto** ([articolo 2506 bis cod. civ.](#)), dal quale devono risultare i **dati indicati nell'articolo, comma 1, 2501-ter cod. civ. che riportiamo di seguito, nonché l'esatta descrizione degli **elementi patrimoniali** da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e dell'eventuale **conguaglio in danaro**. Si ricorda come sia consentito, infatti, un conguaglio in danaro purché **non superiore al 10% per cento del valore nominale delle azioni o quote attribuite**.**

Dal progetto di scissione devono sempre risultare:

- il **tipo, la denominazione o ragione sociale**, la sede delle società partecipanti alla scissione;
- l'**atto costitutivo della nuova società** risultante dalla scissione e di quella scissa, nei casi vi siano modificazioni derivanti dalla scissione;
- il **rapporto di cambio delle azioni o quote**, nonché l'eventuale conguaglio in danaro;
- le **modalità di assegnazione delle azioni o delle quote** della società che risulta dalla scissione;
- la **data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili**;
- la **data a decorrere dalla quale le operazioni della società scissa** sono imputate al bilancio delle beneficiarie;
- il **trattamento eventualmente riservato** a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
- i **vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti** cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla scissione;
- l'esatta descrizione degli **elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie**.

La norma disciplina le ipotesi in cui **non emerga chiaramente dal progetto** se un elemento dell'attivo/passivo sia attribuito alla beneficiaria o debba rimanere nella scissa: **“Se la destinazione di un elemento dell'attivo non è desumibile dal progetto, esso, nell'ipotesi di assegnazione dell'intero patrimonio della società scissa, è ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se l'assegnazione del patrimonio della società è solo parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente”** ([articolo 2506 bis, comma 2, cod. civ.](#)).

In tema di **responsabilità solidale** si ricorda come l'[articolo 2506 bis, comma 3, cod. civ.](#) limiti la tutela del ceto creditorio e preveda che **“la responsabilità solidale sia limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria”**.

Dal progetto deve chiaramente emergere se la **scissione è proporzionale o non proporzionale**.

La predisposizione del progetto di scissione è un **adempimento obbligatorio**, posto a carico dell'organo amministrativo.